

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio

L.r. 45/89 e l.r. 44/2000 e s.m.i. Chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione ex l. 45/89. Competenze regionali e interpretazione limiti dimensionali scavi e riporti.

Alla Provincia di Torino
Servizio Difesa del Suolo e attività estrattiva
Fax 011 8617161

Alla Provincia di Alessandria
Servizio difesa del Suolo
Fax 0131 304582

Alla Provincia di Asti
Servizio Pianificazione Territoriale
Ufficio geologico, Edilizia Residenziale
Fax 0141 433328

Alla Provincia di Biella
Servizio Sicurezza del Territorio
Fax 015 8480741

Alla Provincia di Cuneo
Area funzionale del territorio
Fax 0171 698620

Alla Provincia di Novara
3° Settore Ambiente, Ecologia, Energia
Fax 0321 378545

Alla Provincia del VCO
Servizio Difesa del Suolo
Fax 0323 4950241

Alla Provincia di Vercelli
Servizio Geologico e Difesa del Suolo
Fax 0161 213184

Ai Comuni del Piemonte
Loro Sedi

e p.c.
Al Comando Regionale C.F.S. del Piemonte
Corso Galileo Ferraris, 2
10121 Torino (TO)
Fax 011 530275

Ai Settori:

Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania (DB1420).

Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli (DB1421).

Attività di supporto tecnico giuridico amministrativo (DB1401)

Loro sedi

Con riferimento alle istanze di autorizzazione di cui alla l.r. 45/1989 ed ai limiti dimensionali definiti dagli art. 63 e 65 della l.r. 44/2000 sono giunte al Settore scrivente richieste di chiarimenti da alcune Province circa l'interpretazione di alcuni specifici aspetti normativi.

1. Competenze regionali e applicazione dell'art. 6 della l.r. 45/89.

Con la modifica all'art. 63 della l.r. 44/2000 introdotta dall'art. 21 della l.r. 30/2009 i commi 1,2,3 e 4 dell'art. 6 della l.r. 45/1989 non sono più applicabili, ne consegue quindi che la competenza regionale è definita esclusivamente dal co. 2 lett. a) dell'art. 63 della l.r.44/2000.

2. Limiti dimensionali scavi e riporti.

In merito al fatto che la legge (art. 2 l.r. 45/1989 e artt. 63 e 65 della l.r. 44/2000) cita esclusivamente i termini "volumi di scavo" si ritiene che l'interpretazione corretta sia che per "volumi di scavo" si debba intendere il volume complessivo espresso in mc del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto nell'ambito dell'area di intervento. Scavi e riporti vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto; al volume di scavo non va invece sommato il volume del materiale successivamente riutilizzato per il reinterro.

Analogamente si debba considerare nel "volume di scavo" il computo del materiale proveniente da scavi effettuati in siti esterni rispetto all'area di intervento. Nel computo complessivo si ritiene che debbano quindi essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

Tale interpretazione è quella adottata fin dalla prima applicazione della legge dalla Regione e dagli Organi Tecnici. Peraltro tale interpretazione trova fondamento nello scopo di prevenire il danno pubblico sancito dalla normativa vincolistica con il R.D. 3267/1923 il cui art. 1 recita:

"Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque".

3. Interventi che interessano più comuni o province.

In questo caso la competenza per il rilascio del provvedimento autorizzativo risiede nell'Ente gerarchicamente superiore in grado di valutare l'opera nel suo complesso, Provincia nel caso di intervento ricadente su più comuni, Regione nel caso di intervento ricadente su più Province.

4. Versamento del corrispettivo del rimboschimento di cui all'art. 9.

In merito al versamento del corrispettivo del rimboschimento di cui all'art 9 della l.r. 45/89 si richiamano tutti gli Enti all'applicazione della norma, come già ribadito con la nota 15967/DA1400 del 26 novembre 2007 di cui si allega copia, sia nel caso di competenze comunali che di competenze provinciali.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Vito Debrando



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia montana e foreste
Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
direzioneA14@regione.piemonte.it*

Prot. n° 15967/DA1400

Torino, lì 26 novembre 2007

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale
Corso Galileo Ferraris, 2
Torino
Alle Province del Piemonte
Loro sedi
Ai comuni del Piemonte
Loro sedi

OGGETTO: art. 9 L.r. 45/89. Versamento del corrispettivo di rimboschimento.

Facendo seguito alla nota n. 10031 del 27 settembre scorso pervenuta dal Comando in indirizzo, che si allega in copia alla presente, avente per oggetto l'applicazione dell'art. 9 della L.r. 45/89, si concorda con quanto in essa sostenuto e, al fine di consentire un'applicazione omogenea dei disposti del predetto articolo, in attesa di un riordino generalizzato dell'argomento relativo al vincolo idrogeologico, si sottolinea che occorre attenersi alle disposizioni vigenti, di seguito richiamate (L.r. 45/89 - art. 9 co. 3):

"In alternativa al rimboschimento e' ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Le somme introitate dalla Regione sono da questa utilizzate per lavori di rimboschimento e di miglioramento forestale nonche' in opere ed attrezzature connesse con tali lavori.

I fondi conseguenti sono quindi utilizzati dalla Regione nell'ambito degli interventi forestali e di sistemazione da questa eseguiti in amministrazione diretta.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giovanni Ercole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Andrea Ezio Canepa